

**FISCALFOCUS®**

Direzione: **Antonio Gigliotti**

Mini E-book

# **Credito d'imposta beni strumentali: proroga e potenziamento dell'agevolazione**

# **Credito d'imposta beni strumentali: proroga e potenziamento dell'agevolazione**

Novità della Legge di Bilancio 2021

*A cura della Redazione Fiscal Focus*

## Sommario

<b>1. Premessa</b> .....	<b>3</b>
<b>2. Novità del "Credito d'imposta beni strumentali"</b> .....	<b>3</b>
2.1 Investimenti dal 16.11.2020 al 31.12.2021 (30.06.2022) .....	5
2.2 Investimenti dal 01.01.2022 al 31.12.2022 .....	5
2.3 Utilizzo in compensazione mediante F24.....	6
<b>3. Soggetti beneficiari</b> .....	<b>7</b>
<b>4. Ambito temporale di applicazione dell'agevolazione</b> .....	<b>8</b>
<b>5. Spese agevolabili</b> .....	<b>9</b>
<b>6. Vecchie/nuove aliquote e plafond</b> .....	<b>10</b>
6.1 Misura del credito 4.0 .....	11
<b>7. Riflessi contabili</b> .....	<b>12</b>
<b>8. Indicazione nei modelli dichiarativi e nei modelli f24</b> .....	<b>13</b>
<b>9. Oneri documentali</b> .....	<b>15</b>
<b>10. Sezione normativa</b> .....	<b>16</b>

## 1. Premessa

La Legge di Bilancio 2021, in corso di approvazione, prevede una proroga del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali, introdotto dall'articolo 1, commi 184-197, L. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020), con un **potenziamento delle aliquote** e dei **plafond di spesa** e un ampliamento dell'ambito oggettivo delle spese agevolabili.

La decorrenza retroattiva della norma **permette di maturare il credito d'imposta, già dagli investimenti fatti dal 16.11.2020** (fino a tutto il 2021 o al 30.06.2022, nel caso di "prenotazione" dell'investimento entro il 31.12.2021).

Non solo, ma **la fruizione è immediata – dall'anno dell'investimento** – e non più a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo (seppur limitatamente ai soggetti con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro) o in 3 anni, per le imprese di più grandi dimensioni.



Sia le imprese, che gli esercenti arti e professioni possono beneficiarne – una novità non di poco conto, dato che nella previgente agevolazione del super ammortamento, restavano di fatto esclusi.

## 2. Novità del "Credito d'imposta beni strumentali"

Il 16 novembre 2020 il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il disegno di legge recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023". Il testo, bollinato dalla Ragioneria dello Stato e firmato dal Presidente della Repubblica, è approdato il 18 novembre 2020 nelle aule parlamentari, per intraprendere il consueto *iter* parlamentare. La legge di Bilancio, infatti, dovrà essere approvata da entrambi i rami del Parlamento entro la fine dell'anno corrente, al fine di trovare vigore il 1° gennaio 2021.



Il Ddl Bilancio 2021, tra le altre novità normative, apporta delle modifiche sostanziali anche al Credito d'imposta in beni strumentali, introdotto dall'art. 1 commi 184-197 della Legge di Bilancio 2020.

Qui di seguito si darà conto delle principali novità introdotte in relazione **al Piano Transizione 4.0 prorogato sino al 2022** (in luogo della vigente scadenza del 31 dicembre 2020), che risulta significativamente potenziato, talora addirittura retroattivamente al fine di rilanciare il ciclo degli investimenti penalizzato dall'emergenza legata al COVID 19.



Infatti, già per gli investimenti effettuati **dal 16 novembre 2020**, matura il credito d'imposta 2.0 e la misura agevolativa verrà applicata **fino a tutto il 31 dicembre 2022.**

In particolare, viene previsto:



Oggetto dell'agevolazione

gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa.



**OSSERVA** - Vengono inclusi nell'ambito oggettivo di applicazione dell'agevolazione gli investimenti in nuovi beni strumentali immateriali diversi da quelli elencati nell'Allegato B alla L. 232/2016.



**NOTA BENE** - Sono invece sempre esclusi:

- ↳ i veicoli
- ↳ e gli altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164 del TUIR,
- ↳ i beni per i quali il DM 31 dicembre 1988 stabilisce aliquote inferiori al 6,5%,
- ↳ fabbricati e costruzioni.

## 2.1 Investimenti dal 16.11.2020 al 31.12.2021 (30.06.2022)

I beni strumentali materiali e immateriali "ordinari", diversi da quelli inclusi negli allegati A e B della L. 232/2016, per gli investimenti effettuati – da imprese ed esercenti arti e professioni – dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 (o nel termine "lungo" del 30 giugno 2022), il credito d'imposta spetta **nella misura del 10%**:

per i <b>beni materiali</b>	➔	per gli investimenti fino a un limite di <b>2 milioni di euro</b>
per i <b>beni immateriali</b>	➔	fino a un limite di un <b>milione di euro</b>



**ATTENZIONE!** - La misura del credito d'imposta è incrementata al 15% per gli investimenti in beni strumentali, sia materiali sia immateriali, destinati all'organizzazione di forme di lavoro agile effettuati nel medesimo periodo.

## 2.2 Investimenti dal 01.01.2022 al 31.12.2022

Inoltre, gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (o nel termine "di ultrattività del credito d'imposta" del 30 giugno 2023), il **credito d'imposta spetta nella misura del 6%**, fermi restando i limiti di *plafond*.

Con riferimento ai beni materiali, di cui all'**Allegato A** alla L. 232/2016, per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del:

<b>50% del costo</b>	➔	per <u>investimenti fino a 2,5 milioni di euro</u> ;
<b>30% del costo</b>	➔	per <u>investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro</u> ;
<b>10% del costo</b>	➔	per <u>investimenti superiori a 10 milioni</u> e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili <u>pari a 20 milioni di euro</u> .



Per gli **investimenti effettuati nel 2022**, il credito d'imposta è invece riconosciuto nella misura del 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20% del costo per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 10% del costo per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.

Viene invece prevista un'unica misura per il credito d'imposta spettante in relazione agli investimenti in beni immateriali di cui all'**Allegato B** alla L. 232/2016. Per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, il credito è pari al **20%** del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a un milione di euro.



**INFORMA** - Sono ammesse all'agevolazione anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

### 2.3 Utilizzo in compensazione mediante F24

Il nuovo credito d'imposta è utilizzabile in compensazione tramite F24 (ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97) in **tre quote** annuali di pari importo.



Viene tuttavia prevista la possibilità di utilizzare il credito in un'unica soluzione per i soggetti con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro che hanno effettuato investimenti in beni strumentali "ordinari" nel periodo 16 novembre 2020-31 dicembre 2021.

Si rileva che anche ai fini della nuova agevolazione sarebbe richiesta l'indicazione della **dicitura** con la norma di riferimento nella fattura d'acquisto.

#### Credito d'imposta investimenti in beni strumentali

**Estensione agli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2022 e alle prenotazioni al 31.12.2022 con effettuazione degli investimenti entro il 30.06.2023**, della disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi introdotta dall'**articolo 1, commi 184-197, L. 160/2019**.

La nuova disciplina delineata dal D.D.L. di Bilancio 2021:

- **potenzia e diversifica le aliquote agevolative** (in particolare dal 16.11.2020 al 31.12.2021);
- **incrementa le spese ammissibili** (introduzione della fascia di investimenti oltre 10 e fino a 20 milioni di euro);
- amplia l'ambito applicativo (**estensione ai beni immateriali non 4.0 e previsione di aliquota maggiorata per strumenti per lo smart working**);
- accorcia il periodo di fruizione a **3 quote annuali di pari importo, ridotte a una nel caso di investimenti in beni ordinari per soggetti con ricavi o compensi inferiori a euro 5 milioni**;
- **accelera la fruizione** dal periodo d'imposta di entrata in funzione o interconnessione.

Tipologia di bene	Periodo di effettuazione investimento	Aliquote e plafond di spesa
Beni materiali e immateriali ordinari	2021	<ul style="list-style-type: none"><li>• 10%</li><li>• 15% <i>smart working</i></li><li>• <b>Plafond 2 milioni di euro (materiale)</b></li><li>• <b>Tetto 1 milione di euro (immateriale)</b></li></ul>
	2022	<ul style="list-style-type: none"><li>• 6%</li><li>• <b>Plafond 2 milioni di euro (materiale)</b></li><li>• <b>Plafond 1 milione di euro (immateriale)</b></li></ul>
Beni materiali 4.0	2021	<ul style="list-style-type: none"><li>• 50% fino a 2,5 milioni di euro</li><li>• 30% oltre 2,5 fino a 10</li><li>• 10% oltre 10 fino a 20</li></ul>

	2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 40% fino a 2,5 milioni di euro</li> <li>• 20% oltre 2,5 fino a 10</li> <li>• 10% oltre 10 fino a 20</li> </ul>
<b>Beni immateriali 4.0</b>	2021/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 20% fino a 1 milione di euro</li> </ul>

### 3. Soggetti beneficiari



Possono accedere al credito d'imposta **tutte le imprese residenti in Italia**, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.

La fruizione del beneficio è subordinata:



al rispetto delle **normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro**;



al corretto **versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori**.

Sono escluse:



le imprese destinatarie di **sanzioni interdittive** (articolo 9, comma 2, Dlgs n. 231/2001)



e quelle in stato di **liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale** prevista dalla legge fallimentare (regio decreto n. 267/1942), dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (Dlgs n. 14/2019) o da altre leggi speciali oppure che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di queste situazioni.



**OSSERVA** - Il credito d'imposta spetta anche per gli investimenti effettuati dagli **esercenti arti e professioni riguardanti beni diversi** da quelli materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello "Industria 4.0" e da quelli immateriali a essi connessi (allegati A e B alla legge n. 232/2016). Per gli investimenti in beni ordinari non 4.0, quindi, sono ammessi anche gli esercenti arti e professioni.

#### 4. Ambito temporale di applicazione dell'agevolazione

L'incentivo del Credito d'imposta in Beni strumentali ha sostituito le precedenti discipline del **super e dell'iper ammortamento** che, per gli investimenti negli stessi beni, riconoscevano una maggiorazione del costo di acquisizione, permettendo una maggiore deduzione di quote di ammortamento e canoni di leasing.

Per evitare la sovrapposizione tra le diverse misure agevolative, è previsto che il **credito d'imposta non spetta per:**

<b>gli investimenti riguardanti beni diversi da quelli "Industria 4.0" effettuati tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2020</b>	→	e per i quali, entro il 31 dicembre 2019, il venditore ha accettato l'ordine e sono stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione (fruiscono del super ammortamento - articolo 1, DI 34/2019)
<b>gli investimenti riguardanti i beni "Industria 4.0" effettuati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020</b>	→	e per i quali, entro il 31 dicembre 2019, il venditore ha accettato l'ordine e sono stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione (fruiscono, a seconda dei beni, dell'iper ammortamento o della maggiorazione del 40% - articolo 1, commi 60 e 62, legge 145/2018).




Ora l'articolo 185 del Disegno di Legge di Bilancio, commi 1-13, nell'ambito di un più ampio rafforzamento del programma Transizione 4.0 diretto ad accompagnare le imprese nel processo di transizione tecnologica e di sostenibilità ambientale, **estende fino al 31 dicembre 2022** la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, potenziando e diversificando le aliquote agevolative, incrementando le spese ammissibili e ampliandone l'ambito applicativo rispetto a quanto oggi vigente in virtù della Legge di Bilancio 2020 (art. 1 commi 185-197).

Viene addirittura anticipata la decorrenza della disciplina al 16 novembre 2020 per le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Si auspica che possano accedere alla versione potenziata dell'incentivo anche le imprese **che hanno pagato acconti pari al 20% entro il 2019** – prenotando così la disciplina del credito d'imposta ex L. Bilancio 2020 – e che **completeranno l'investimento dopo il 15 novembre 2020**.

#### Novità DDL Bilancio 2021 - Credito d'imposta beni strumentali





**ATTENZIONE!** - Ai fini della verifica del “**momento di effettuazione**”, sono sempre validi i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella CM n. 4/E/2017, cioè si applicano le **regole generali della competenza** previste dall’art. 109, commi 1 e 2, del Tuir, ai sensi del quale:

<p><b>per i beni acquisiti sulla base di un contratto di acquisto</b></p>	<p>➔</p>	<p>vale la <u>data della consegna o spedizione del bene</u>, ovvero, la data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà;</p>
<p><b>per i beni acquisiti mediante contratto di leasing</b></p>	<p>➔</p>	<p>rileva il <u>momento in cui il bene viene consegnato, ossia entra nella disponibilità del locatario</u>. Qualora il contratto preveda la <b>clausola di prova a favore del locatario</b>, rileva la dichiarazione di esito positivo del collaudo da parte dello stesso locatario. Pertanto, ai fini dell’agevolazione, rileva la <b>data di consegna del bene al locatario</b> (o l’esito positivo del collaudo) e non il momento del riscatto. L’acquisizione in proprietà del bene a seguito di eventuale successivo riscatto non configura un’autonoma ipotesi d’investimento agevolabile;</p>
<p><b>per i beni acquisiti mediante contratto di appalto</b></p>	<p>➔</p>	<p><b>rileva il momento di ultimazione della prestazione, a meno che il contratto non preveda la liquidazione dei corrispettivi a SAL definitivi</b> (ossia, con verifica ed accettazione senza riserve di ciascuno stato di avanzamento lavori, da parte del committente, ex art. 1666 c.c.), <b>nel qual caso rileva il momento della liquidazione di ogni SAL;</b></p>
<p><b>per i beni costruiti in economia</b></p>	<p>➔</p>	<p><b>i costi oggetto del credito d’imposta sono quelli sostenuti nel periodo agevolato, avuto riguardo ai predetti criteri di competenza di cui al citato articolo 109 del Tuir, anche se i lavori sono iniziati o sospesi in esercizi precedenti al predetto periodo ed ultimati dopo la scadenza dell’agevolazione.</b></p>

## 5. Spese agevolabili

### Ambito oggettivo

Sono ammissibili gli investimenti nei seguenti beni:

- ✓ beni strumentali materiali ordinari e **immateriali ordinari (software non 4.0) con maggiorazione in caso di strumenti e dispositivi tecnologici per lo smart working;**
- ✓ beni strumentali materiali 4.0, compresi nell’allegato A delle Legge di Bilancio 2017;
- ✓ beni strumentali immateriali 4.0, compresi nell’allegato B delle Legge di Bilancio 2017.



Sono agevolabili gli investimenti in **beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa**, esclusi:

- × i **veicoli e gli altri mezzi di trasporto a motore** indicati all'articolo 164 - pdf, comma 1, Tuir
- × i beni per i quali il decreto ministeriale del 31 dicembre 1988 - pdf stabilisce **coefficienti di ammortamento ai fini fiscali inferiori al 6,5%**
- × i **fabbricati e le costruzioni**
- × i **beni elencati nell'allegato 3 della legge 208/2015** (condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali; condotte utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale; aerei completi di equipaggiamento; materiale rotabile, ferroviario e tramviario)
- × i **beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti, in concessione e a tariffa**, nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

## 6. Vecchie/nuove aliquote e plafond

La Legge di Bilancio 2020 stabiliva che la misura dell'agevolazione è diversa a seconda della tipologia dei beni oggetto dell'investimento:

per i <u>beni materiali funzionali</u> alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello "Industria 4.0" ( <b>allegato A alla legge n. 232/2016</b> )	➔	il credito d'imposta è pari al <b>40% del costo</b> , per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, <b>e al 20%</b> , per la quota eccedente e fino al limite massimo di 10 milioni di euro. Per gli investimenti in leasing, si considera il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni;
per i <u>beni immateriali</u> connessi a investimenti in beni materiali "Industria 4.0" ( <b>allegato B alla legge n. 232/2016</b> )	➔	il <b>credito d'imposta è pari al 15%</b> , nel limite massimo di 700mila euro di costi ammissibili;
per i beni diversi da quelli di cui ai due punti precedenti	➔	il credito d'imposta è <b>pari al 6%</b> del costo, determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera b), del Tuir, nel tetto di 2 milioni di costi ammissibili. Per gli investimenti in leasing, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.



**NOTA BENE** - Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, **in cinque quote annuali** di pari importo, ridotte a tre per gli investimenti in beni immateriali.

La fruizione può avvenire a decorrere:

<b>dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni</b>	➔	per gli investimenti in beni diversi da quelli "Industria 4.0"
<b>dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione dei beni</b>	➔	al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, per gli investimenti in beni "Industria 4.0".

Ora, le novità apportate sono le seguenti:

Aliquote e plafond di spesa		
Tipologia di bene	Periodo di effettuazione investimento	Aliquote e plafond di spesa
Beni materiali e immateriali ordinari	Dal 16.11.2020 al 31.12.2021 Fino al 30.06.2022 con prenotazione entro 31.12.2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10%</li> <li>• 15% <i>smart working</i></li> </ul> <p><b>Tetto 2 milioni di euro (materiale)</b> <b>Tetto 1 milione di euro (immateriale)</b></p>
	Dal 01.01.2022 al 31.12.2022 Fino al 30.06.2023 con prenotazione entro 31.12.2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6%</li> </ul> <p><b>Tetto 2 milioni di euro (materiale)</b> <b>Tetto 1 milione di euro (immateriale)</b></p>
Beni materiali 4.0	Dal 16.11.2020 al 31.12.2021 Fino al 30.06.2022 con prenotazione entro 31.12.2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 50% fino a 2,5 milioni di euro</li> <li>• 30% oltre 2,5 fino a 10</li> <li>• 10% oltre 10 fino a 20</li> </ul>
	Dal 01.01.2022 al 31.12.2022 Fino al 30.06.2023 con prenotazione entro 31.12.2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 40% fino a 2,5 milioni di euro</li> <li>• 20% oltre 2,5 fino a 10</li> <li>• 10% oltre 10 fino a 20</li> </ul>
Beni immateriali 4.0	Dal 16.11.2020 al 31.12.2022 Fino al 30.06.2023 con prenotazione entro 31.12.2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 20% fino a 1 milione di euro</li> </ul>

### 6.1 Misura del credito 4.0

BENI	01.01.2020 - 15.11.2020	16.11.2020- 31.12.2021 (30.06.2022)	01.01.2022 - 31.12.2022
Materiali nuovi no 4.0	6%	10%	6%
Immateriali nuovi no 4.0	6%	10%	6%
Materiali - all. A l. 160/2019 - 4.0	40% - 20%	50% - 30% - 10%	40% - 20% - 10%
Immateriali - all. B l.160/2019 - 4.0	15%	20%	20%

## 7. Riflessi contabili

Il nuovo credito d'imposta deve essere considerato anche ai fini contabili, analogamente a quanto avviene per un qualsiasi **contributo in conto impianti**.



In passato la stessa Agenzia Entrate l'ha chiarito, con la RM 241/E/2002, con cui aveva fornito alcune indicazioni in merito all'applicazione del credito d'imposta per gli investimenti nelle aree depresse (articolo 8 della legge 388/2000).

Sulla base delle indicazioni fornite dall'agenzia delle Entrate è possibile quindi utilizzare una delle due seguenti modalità alternative di registrazione del contributo:



come ricavo anticipato, da imputare per quote di competenza al conto economico, in relazione alla durata degli ammortamenti dei beni agevolati, secondo la tecnica dei risconti;



rettificando il costo di ciascun bene agevolato per la quota di credito d'imposta maturato corrispondente al rapporto tra il costo sostenuto per l'acquisizione del bene stesso e il totale degli investimenti lordi, con conseguente calcolo degli ammortamenti sul costo al netto del contributo.

In sostanza, l'Agenzia delle Entrate ipotizza **due tecniche contabili alternative**:

1

la prima prevede il calcolo dell'ammortamento sul costo d'acquisto lordo (cioè non ridotto del credito d'imposta) e l'imputazione a ricavo non imponibile della quota parte del credito d'imposta imputabile all'esercizio, quest'ultima accompagnata da una corrispondente variazione in diminuzione in dichiarazione dei redditi che la sterilizza;

2

la seconda prevede il calcolo dell'ammortamento sul costo d'acquisto netto (cioè ridotto del credito d'imposta), cui va ad aggiungersi una variazione in diminuzione in dichiarazione dei redditi corrispondente alla quota parte del credito d'imposta imputabile all'esercizio o, più precisamente, **una variazione in diminuzione** determinata come differenza tra l'ammortamento calcolato sul costo al lordo e quello calcolato sul costo al netto del credito d'imposta.




**OSSERVA** - In entrambi i casi, quindi, l'effetto fiscale è lo stesso.



Qualora si adotti la **prima modalità**, sulla base del medesimo piano di ammortamento civilistico, dal punto di vista meramente operativo avremo:

- modalità operative invariate per quanto riguarda la registrazione contabile dell'acquisto del bene;
- modalità operative invariate per l'inserimento e il trattamento del bene a libro cespiti, compreso quindi il calcolo degli ammortamenti civilistici e fiscali.



Qualora, invece, si adotti la **modalità di determinazione dell'ammortamento civilistico sulla base del costo d'acquisto netto**, accompagnata dall'indicazione di un'ulteriore variazione in diminuzione in dichiarazione dei redditi corrispondente alla quota parte del credito d'imposta imputabile all'esercizio, occorrerà procedere come segue:

- per quanto riguarda la registrazione contabile dell'acquisto del bene, occorrerà (preferibilmente già da subito) tener conto dell'intero credito d'imposta spettante;
- l'inserimento del bene a libro cespiti dovrà essere effettuato al netto dell'intero credito d'imposta spettante, ovvero indicando sia il valore lordo che il credito d'imposta;
- il calcolo degli ammortamenti civilistici e fiscali, dovrà essere effettuato con riferimento al valore del bene netto, ossia ridotto del credito d'imposta;
- la determinazione dell'ulteriore variazione in diminuzione, da riportare nella dichiarazione dei redditi, dovrà essere effettuata con riferimento alla differenza tra la quota di ammortamento civilistico calcolata sul valore del bene al lordo del credito d'imposta e la quota di ammortamento calcolata sul valore del bene al netto del credito d'imposta.



---

**NOTA BENE** - Vi è comunque massima libertà interpretativa.

---



Per un esempio si veda foglio XLS allegato alla dispensa.

---

## 8. Indicazione nei modelli dichiarativi e nei modelli f24

---



Il credito d'imposta non è ricavo tassabile, ai fini IRPEF, IRES ed IRAP, e va quindi sterilizzato attraverso l'utilizzo di una **variazione in diminuzione** nella dichiarazione dei redditi.

Quindi, il conto "Altri ricavi e proventi", riscontato, andrà ripreso in aumento nella dichiarazione dei redditi e IRAP.



**OSSERVA** - Se si dovesse scegliere la contabilizzazione del credito, a diretta diminuzione del costo di acquisto del bene cui inerisce, la quota di ammortamento determinata deve essere "incrementata" del credito d'imposta che non concorre alla formazione del reddito.

Pertanto, va effettuata una variazione in diminuzione in dichiarazione per una quota parte attinente al credito d'imposta di competenza.

Il credito d'imposta è utilizzabile in **compensazione** ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241:



a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti ordinari,



ovvero a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni 4.0 al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;




**NOVITÀ** - Degna di nota è la **riduzione del periodo minimo di fruizione** (attualmente pari a 5 anni per i beni materiali e 3 anni per i beni immateriali 4.0) **in tre quote annuali**, prevedendo altresì per i soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro la possibilità di utilizzare il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali **ordinari** acquisiti a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, **in un'unica quota annuale**.



**INFORMA** - Nel caso in cui l'interconnessione dei beni avvenga tardivamente, ossia in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione, è comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta per i beni ordinari per la parte spettante a seguito dell'entrata in funzione.

Qualora, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione ovvero a quello di avvenuta interconnessione, i beni agevolati siano **ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero**, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto (c.d. *recapture*) escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo.



Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi.

---

## 9. Oneri documentali

---

Ai fini dei successivi controlli, i soggetti beneficiari del credito d'imposta sono tenuti a **conservare**, pena la revoca del beneficio, la **documentazione "parlante"** (recante l'espreso riferimento alle disposizioni della Legge di Bilancio 2021) idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi.

In relazione agli investimenti 4.0, l'attestazione dell'interconnessione dei beni strumentali 4.0 deve essere resa con **perizia asseverata e non con perizia semplice**, come previsto invece dalla Legge di Bilancio 2020, o con un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l'onere documentale in parola può essere adempiuto attraverso una **dichiarazione resa dal legale rappresentante**.

Oneri documentali



**Obbligo di perizia asseverata (non più semplice) per investimenti in beni 4.0 di costo di acquisizione unitario superiore a 300.000 euro.**

---

## 10. Sezione normativa

---

- [Articolo 1, commi da 185 a 197 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019](#) (Legge di bilancio 2020);
- [Legge del 11/12/2016 n. 232](#) - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 - Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016 - supplemento ordinario;
- Allegato A Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0»;
- ALLEGATO B (Articolo 1, comma 10) Beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0»;
- Allegato 1: Modello di perizia per beni compresi nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 – Primo gruppo (Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti).

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE BENI AGEVOLATI 4.0.****(art. 46 – D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)**

Luogo, data \_\_\_\_\_

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_), il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_, in via \_\_\_\_\_, CF. \_\_\_\_\_ in qualità di legale rappresentante della società \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, cf. e p.iva n. \_\_\_\_\_

**ATTESTA CHE:**

- il bene acquistato possiede le **caratteristiche tecniche** tali da includerlo negli elenchi di cui all'allegato A (iper ammortamento) / allegato B (super ammortamento software) della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- ed è **interconnesso** al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, e cioè:
  - scambia informazioni con sistemi interni e/o esterni per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCP/IP, HTTP, MQTT, ecc.);
  - è identificato univocamente, al fine di riconoscere l'origine delle informazioni, mediante l'utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es.: indirizzo IP).

Il dichiarante  
\_\_\_\_\_